

COMUNE DI COLLEPASSO

Prov. di Lecce
Piazza Dante n. 22 – Tel. 0833341568 – Fax 0833 349000
Sito web: www.comunedicollepasso.le.it indirizzo posta certificata: comunecollepasso@pec.rupar.puglia.it

BANDO DI CONCORSO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 - L. 431/98 ANNO 2021

Il Comune di COLLEPASSO

indice un Bando di Concorso per la concessione dei contributi sui canoni di locazione, ai sensi dell'art. 11 della legge 9.12.1998 n. 431. Anno 2021.

ART. 1 – REQUISITI

Sono ammessi al contributo di cui all'art.11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, da effettuarsi sulla base di apposite graduatorie Comunali, i cittadini che, alla data di pubblicazione del presente Bando di Concorso, siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- 1. Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; per il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea, è necessario il possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno;
- 2. residenza nel corso dell'anno 2021 nel Comune di Collepasso, e specificatamente nell'alloggio per il quale si chiede il contributo;
- 3. titolarità di un contratto di locazione (esclusi quelli stipulati per finalità turistiche), regolarmente registrato, riferito ad un immobile con tutti i seguenti requisiti:
- situato nel Comune di Collepasso;
- destinato alla civile abitazione e che non rientri in zone di pregio o nelle categorie catastali A1, A8, A9;
- superficie utile non superiore ai 95mq, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (almeno 6 componenti) o con particolari debolezze sociali (n. 3 figli minorenni a carico, presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne e/o di soggetto portatore di handicap con disabilità superiore al 74%, nucleo familiare mono genitoriale);

- 4. essere in regola con il pagamento dell'imposta di registro relativa all'anno 2021, già eseguito alla data di presentazione della domanda;
- 5. non avere vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatore dell'immobile;
- 6. non avere titolarità, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà di
- alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati concessi dallo Stato o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
- 7. non avere titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito dalla L.R. n. 10/2014, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'instabilità dell'alloggio;
- 8. non avere richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale;
- 9. non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- 10. essere in possesso dei requisiti di reddito di cui all'art. 2 del presente bando; Sono esclusi dal contributo i richiedenti:
- che hanno beneficiato della quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza e/o pensione di cittadinanza, limitatamente all'ammontare della predetta quota;
- che abbiano percepito ogni altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione riconducibile all'emergenza sanitaria da Covid-19 per l'annualità 2021 (relativamente ai soli mesi per i quali si è percepito il beneficio).
- Si precisa che, in ottemperanza al disposto della L.R. 15 novembre 2017, n. 45, art. 6, comma 4, lettera b), destinatari dei contributi potranno essere anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari
- condizioni di disagio economico, aventi i seguenti requisiti:
- residenti in Puglia;
- disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge;
- presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.

ART. 2 REQUISITI REDDITUALI

Il reddito di riferimento è:

- FASCIA A) non superiore a € 13.405,08 (circolare INPS n. 197/2021), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14% (D.M. 07/06/99);
- FASCIA B) non superiore a € 15.250,00, calcolato secondo le modalità di cui all'art. 21 della L. n. 457/78 e s.m.i. (diminuito di € 516,46 per ogni figlio a carico e calcolato nella misura del 60% qualora trattasi di redditi da lavoro dipendente o assimilati), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% (D.M. 07/06/99);

Nel nucleo familiare si considerano tutte le persone presenti nello stato di famiglia anagrafico, e i coniugi, anche se non residenti nel medesimo alloggio, tranne nel caso in cui esista un provvedimento di separazione.

Per la determinazione del reddito 2021 di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato:

- per il modello Certificazione Unica 2022, il rigo 1 o 2 del quadro dati fiscali;
- per il modello 730/2022 (redditi 2021), rigo 11 del quadro 730-3;
- per il modello Unico P.F. 2022 il rigo RN1 del quadro RN, il rigo LM8 del quadro LM e/o il rigo RD11 del quadro RD.

Ai fini della determinazione del reddito vanno computati gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art. 3, comma 1, lettera e) della L.R. n. 10/2014, integrato dalla -L.R. n. 67/2017).

Per chi dichiara reddito € 0,00 o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo dell'affitto sia superiore al 90% del reddito calcolato come su esposto, alla domanda di contributo deve essere allegata alternativamente:

- dichiarazione attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune;
- dichiarazione relativa alla fonte accertabile del Reddito che contribuisce al pagamento del Canone; nel caso in cui si dichiari di ricevere sostegno economico da altro soggetto, deve essere allegata una dichiarazione dello stesso contenente generalità, quantificazione del sostegno fornito, ammontare complessivo del reddito del suo nucleo familiare, documento di identità;

ART. 3 QUANTIFICAZIONE E MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'Ufficio redigerà apposite graduatorie, favorendo i nuclei familiari con i redditi più bassi. Le graduatorie saranno approvate con determina del settore e pubblicate all'Albo Pretorio per 15 giorni, con valore di notifica a tutti gli effetti.

Il valore dei canoni di locazione, a partire dal quale si effettueranno i conteggi del fabbisogno concedibile, è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

Per i richiedenti che hanno beneficiato della quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza e/o pensione di cittadinanza nell'anno 2021, il contributo sarà erogato al netto della suddetta quota; qualora il Comune non riesca ad accertare l'ammontare della quota, provvederà ad erogare integralmente il contributo, dandone comunicazione all'INPS per l'eventuale compensazione sul reddito di cittadinanza. Qualora si rendano necessarie delle riduzioni per insufficienza di fondi, le stesse verranno effettuate tramite un abbattimento proporzionale del contributo massimo concedibile, anche secondo aliquote progressive per fascia di reddito.

Il contributo massimo concedibile sarà pari alla somma necessaria a ridurre l'incidenza del canone sul reddito fino alle percentuali di cui all'art. 2, e, comunque, non potrà superare l'importo di € 3.098,74 per i richiedenti in fascia A e € 2.324,06 per i richiedenti in fascia B.

L'erogazione dell'eventuale contributo riconosciuto, condizionata al trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia, avverrà esclusivamente a mezzo accredito sul conto corrente bancario o postale, intestato

al richiedente, dichiarato in fase di domanda. Non sarà prevista né applicata la maggiorazione di cui all'art. 2, comma 4, del D.M. del 7/6/99.

ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere compilata su apposito modulo, disponibile sul portale istituzionale del Comune di Collepasso, www.comunedicollepasso.le.it _ed allegato al presente bando.

Le domande possono essere presentate fino al <u>18 FEBBRAIO 2023</u>, a pensa di esclusione, con una delle seguenti modalità:

- tramite PEC all'indirizzo protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it , allegando l'intera documentazione richiesta in un unico file pdf.
- Direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Collepasso, negli orari di apertura al pubblico.

La domanda dovrà essere presentata, pena l'esclusione, completa in tutte le sue parti e corredata dai seguenti allegati:

- Copia del documento d'identità del richiedente;
- copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- copia della ricevuta di versamento dell'imposta di registro per l'anno 2021

(versamento effettuato prima della presentazione dell'istanza) o della cedolare secca;

- modelli di certificazione dei redditi di cui all'art. 2 del presente bando;
- estremi del c/c postale o bancario, intestato al dichiarante, sul quale si desidera ricevere l'eventuale contributo;
- in presenza di soggetti disabili, copia della documentazione rilasciata dalle apposite strutture pubbliche;
- per i soggetti extracomunitari, copia del permesso/carta di soggiorno o copia della ricevuta relativa alla richiesta di rinnovo;
- N.B. In considerazione dei ridotti tempi concessi per la definizione delle graduatorie, l'istruttoria verrà svolta tenendo conto esclusivamente della documentazione presentata nell'istanza.

Saranno escluse le domande prive di sottoscrizione del richiedente o con modulo e allegati incompleti.

ART. 5 NORME FINALI

Per tutte le informazioni necessarie alla partecipazione al presente concorso, i cittadini possono rivolgersi all'ufficio servizi sociali del Comune durante gli orari di apertura degli uffici o contattando il numero 0833/341568 Tutta la documentazione è comunque consultabile sul sito internet del Comune di Collepasso (www.comunedicollepasso.le.it).

Ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza, sulla veridicità della documentazione presentata. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando le denunce alle Autorità competenti. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.

Dalla Residenza Municipale, 19.1.2023

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott.ssa Anna TRALDI